



27 gennaio 2014 (RM 732/2014)

MM 1/2014 concernente la modifica dell'art. 10 del R. edilizio comunale

1	Motivazioni	2
1.1	Art. 10	2
2	Conclusioni	2
2.1	Aspetti procedurali e formali	2
2.2	Attribuzione MM	2
2.3	Proposta di decisione	3
3	Abbreviazioni.....	3
4	Testo del regolamento.....	4

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo per la modifica dell'art. 10 del R. edilizio.

1 Motivazioni

L'attuale R. edilizio è in vigore dal 1981 e fino ad ora non sono mai state apportate modifiche.

A seguito dell'esperienza accumulata, dell'evoluzione e dell'aumento di costruzioni si è reso necessario colmare una lacuna dell'attuale regolamento.

Essendo il Municipio competente di valutare le domande di costruzioni ordinarie e le notifiche ai sensi dell'art. 5 LE, si propone la modifica del regolamento, in quanto non è sufficiente una norma esecutiva perché non ha lo stesso peso che la modifica di regolamento sottoposta a referendum.

Diamo qui di seguito le spiegazioni.

1.1 Art. 10

Aggiunta di un nuovo paragrafo al cpv 2.

Le licenze di costruzioni o rinnovazioni dovranno essere accompagnate da misurazioni ufficiali effettuate dal geometra revisore.

La rilevazione delle quote è importante per verificare le altezze delle costruzioni in base alla morfologia del terreno.

Le tasse prelevate secondo l'art. 19 cpv 1 e 2 LE, non sono di regola sufficienti per coprire il costo di queste misurazioni. Per questo motivo il Comune può richiedere all'istante di fornire il rilievo; l'assunzione dei costi è a suo carico.

2 Conclusioni

2.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

2.2 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 47 e 48 ROC, si attribuiscono

***alla Commissione delle petizioni e
alla Commissione edilizia e delle opere pubbliche***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

2.3 Proposta di decisione


Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. la modifica dell'art. 10 del R. edilizio;
2. l'entrata in vigore delle modifiche di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, con effetto retroattivo al 1 gennaio 2014.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Gianella

3 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso/i.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
SEL	Sezione enti locali.
RALE	Regolamento d'applicazione della legge edilizia.
LE	Legge edilizia.

4 Testo del regolamento

Legenda: ~~testo in rosso~~ = nuovo
~~testo in rosso~~ = stralcio

REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO

I - NORME GENERALI

Licenza di costruzione

Art. 10 ¹ Le licenze di costruzione devono essere chieste secondo quanto disposto dagli art. 39 e seguenti LE e 34 seguenti RALE.

² Nel caso di edificazione di costruzioni o rinnovazioni, il Comune può richiedere all'istante di allegare alla domanda di costruzione le misurazioni delle sezioni necessarie, effettuate dal geometra revisore. Le spese per l'esecuzione delle stesse sono a carico dell'istante.

³ Gli allegati dovranno essere presentati secondo le istruzioni del Municipio o dell'Ufficio tecnico comunale

⁴ Si dovranno usare i seguenti colori convenzionali.

Nel caso di nuovo progetto saranno indicate:

- in color grigio: le murature normali
- in color siena: le parti in legno
- in color azzurro: le parti in ferro
- in color verde: le parti in cemento armato
- in color rosso: le condotte delle acque luride
- in color blu: le condotte delle acque chiare

Nel caso di riattazione:

- in color grigio: le parti che non vengono modificate
- in color giallo: le demolizioni
- in color rosso: le opere nuove